REGOLAMENTO (CEE) N. 1963/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1993

recante modificazione, segnatamente riguardo a taluni aspetti agrimonetari, del regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 6 e l'articolo 21, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 ha istituito un nuovo regime agrimonetario che abroga gli importi compensativi monetari a decorrere dal 1° gennaio 1993 ; che è necessario adattare al nuovo regime il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 (4) ;

considerando che l'articolo 12, paragrafo 4, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (5), ha previsto un fatto generatore del tasso di conversione agricolo che occorre precisare per le cauzioni da costituire al momento della presentazione della domanda di titolo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3719/88 è così modificato :

1) All'articolo 3, i paragrafi 4 e 6 sono soppressi.

2) All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

« 3. Gli Stati membri sono autorizzati a non esigere titoli di esportazione per le spedizioni di prodotti o merci effettuate da privati o da associazioni private per la distribuzione gratuita nei paesi terzi a scopi di aiuto umanitario, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative :

a) gli interessati che intendono beneficiare dell'esenzione non chiedono restituzioni,

b) le spedizioni sono occasionali, composte di prodotti e merci vari e limitate ad un quantitativo complessivo non superiore a 30 000 kg per mezzo di trasporto e

c) le autorità competenti dispongono di prove sufficienti relativamante alla destinazione dei prodotti o merci e al buon fine dell'operazione.

La casella 44 della dichiarazione di esportazione reca la seguente dicitura : "Nessuna restituzione — articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3719/88". »

3) All'articolo 8, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente :

« 1. Il titolo di importazione o di esportazione autorizza e obbliga, rispettivamente, a importare o ad esportare in forza del titolo stesso e, salvo casi di forza maggiore, durante il suo periodo di validità, il quantitativo di prodotto o merce ivi indicato. Il titolo comporta o può comportare, secondo il caso, la fissazione anticipata del tasso del prelievo o della restituzione, nonché dell'importo compensativo "adesione", secondo le modalità stabilite dalla normativa relativa al settore di cui trattasi. »

4) All'articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente :

« Il giorno di presentazione della domanda ai sensi del primo comma determina il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per l'importo della cauzione. »

5) All'articolo 30, paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono soppressi.

6) All'articolo 44, paragrafo 9, la lettera d) è sostituita dalla seguente :

« d) per il raffronto tra il tasso della restituzione fissata in anticipo e il tasso della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo, si tiene conto, se del caso, degli importi compensativi "adesione" e degli altri importi previsti dalla normativa comunitaria. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.
(5) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione